







Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO NINO NAVARRA

INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO

Via Kennedy,1 Tel.0924.21674 - 91011 ALCAMO C.F.80003900810 - C.M. TPIC81000X -

e-mail: tpic81000x@istruzione.it - pec:tpic81000x@pec.istruzione.it Sito:www.icnavarra.edu.it

REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvata dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/12/2019 con delibera n 59



REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 - Definizioni

Rientra nella disciplina del presente regolamento l'attività di videosorveglianza, definita come un sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti e non conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate.

Nel presente Regolamento il termine generico "Videosorveglianza" viene utilizzato con riferimento a videosorveglianza con registrazione di immagini.

Art. 2 - Normativa di riferimento

Le fonti normative principali alle quali si fa riferimento, e a cui si rinvia per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento sono:

- 1. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196così come mod ificato dal decreto legislativo 101 del 2018;
- 2. Legge n. 300 del 1970 "Statuto dei lavoratori";
- 3. D.p.r. n. 249/1998 "Regolamento recante lo "Statuto sul diritto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria"
- 4. Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 [doc. web n. 1 712 680]
- 5. Interpello della Agenzia delle Entrate n. 954-584/2010
- 6. Note pertinenti del Dipartimento Provinciale del Lavoro.

Art. 3 - Finalità della attività di videosorveglianza

- 1. L'Istituto Comprensivo Nino Navarra, di seguito denominato "Scuola", adotta il presente Regolamento in materia di utilizzo dell'impianto per la videosorveglianza nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali.
- 2. La Scuola effettua attività di videosorveglianza con registrazione delle immagini, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ovvero al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici e per garantire la sicurezza del patrimonio scolastico e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti della scuola o che accedono agli stessi.
- 3. Al fine di perseguire la finalità di sicurezza di cui al paragrafo precedente, la Scuola installa sistema di videosorveglianza per il controllo e la sorveglianza degli accessi, esclusivamente presso le aree soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra una effettiva esigenza di deterrenza.

Art. 4- Nomina dell'autorizzato al trattamento

1. Il Titolare del Trattamento dei dati personali della Scuola Comprensivo Nino Navarra, ai sensi del Regolamento europeo, è il Dirigente scolastico nella persona del Prof.ssa Vincenza Vallone ed è il responsabile della gestione e del trattamento delle immagini, che non sono conservate in nessuna forma.

Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini in conformità agli scopi perseguiti dalla scuola e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia.

- 2. Il responsabile, inoltre, custodisce le chiavi per l'accesso al locale in cui sono collocati i server che gestiscono la rete informatica della scuola oltre che il videoregistratore.
- 3. Il responsabile designa e nomina gli autorizzati con lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza, unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite. Detta nomina deve essere formalizzata utilizzando il modello predisposto dalla Scuola (allegato n.---).

I profili degli autorizzati, ove designati, dovranno essere adeguatamente formati al fine di compiere le attività assegnate in piena consapevolezza.

4. Per l'esercizio dei diritti di cui al Regolamento europeo, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile del la gestione e del trattamento dei dati, secondo le modalità e la procedura dell'art. 15 dello stesso Regolamento.

Art. 5 - Principi

- 1. L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci.
- 2. L'attività di videosorveglianza è svolta nel rispetto del principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione delle telecamere, in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
- 3. I dati raccolti per i fini sopra elencati non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo esigenze di polizia o di giustizia.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

- 1. Il sistema si compine di una rete di telecamere connesse che forniscono immagini alla postazione centrale di controllo degli accessi alla scuola.
- 2. Le immagini possono essere esaminate anche da remoto, esclusivamente da persone autorizzate per iscritto, in orari di assenza dal servizio del personale o in giorni festivi, qualora siano stati segnalati allarmi per tentata intrusione, incendio o altro. Le telecamere consentono riprese video anche con scarsa visibilità. Le immagini saranno visibili presso la postazione centrale di controllo degli accessi alla scuola conservata nella stanza degli uffici di segreteria chiusa all'accesso al pubblico.
- 3. Le telecamere sono installate nelle seguenti aree:

a) esterne : cortile interno

passo carraio ingresso parcheggio auto e motorini

b) *interno*: atrio ingresso

piano terra

primo piano seminterrato

4. L'impianto XPANEL lite Versione 6.12

Art. 7 - Tempi di attivazione delle registrazioni

- 1. La registrazione è programmata per un *range* di tempo non superiore alle 12 ore, allo scadere del quale, il sistema cancella tutta la registrazione precedente e ricomincia una nuova registrazione. Pertanto, visto che è fondamentale al fine di dissuadere atti vandalici o altro, la videosorveglianza unicamente nei periodi di chiusura della Scuola la registrazione si è programmata nel seguente modo:
 - 1. registrazione giornaliera "dal lunedì al venerdì dalle ore 19,00 alle ore 7,30"
 - 2. registrazione giornaliera " il sabato e la domenica 24h con esclusione delle ore relative alle attività programmate"
 - Pertanto, durante le ore di svolgimento delle normali attività didattiche viene inibita ogni forma di registrazione.
- 2. Sarà comunque garantito il "diritto degli studenti alla riservatezza" ponendo particolare attenzione al trattamento dei dati relativi a minori.
- 3. E' esposta in prossimità di ogni telecamera una informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento leggibile anche in momenti di scarsa visibilità.

Art. 8 - Conservazione delle registrazioni e custodia dei supporti magnetici od ottici

1. Stante le finalità dell'impianto di videosorveglianza installato nella Scuola, valutato in misura medio/bassa il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici ed aule, la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il periodo di conservazione dei supporti utilizzati, viene fissato di norma in 24/36 ore.

Tale limite potrà essere superato solo in presenza di richieste investigative dell'autorità giudiziaria e/o della

- polizia giudiziaria.

 2. I supporti su cui sono archiviate le immagini, numerati e registrati sono conservati in idonea cassetta di
- sicurezza le cui chiavi sono in possesso esclusivamente del Dirigente scolastico.

 3. Al titolare compete la tenuta di un idoneo registro in cui dovranno essere annotati la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine e la firma dell'autorizzato che ha effettuato la
- 4. Le registrazioni sono messe a disposizioni degli Organi di Polizia e delle Autorità Giudiziarie, quando necessario.

Art. 9 - Informativa

registrazione.

1. Gli interessati devono sempre essere informati del fatto che stanno per accedere in una zona video sorvegliata tramite apposita informativa. A tal fine negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza la Scuola installa, in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera e in

prossimità di questi, appositi cartelli contenenti l'informativa "minima" e semplificata conforme a quanto stabilito dal Garante per la protezione dei dati personali.

2. La Scuola mette inoltre a disposizione degli interessati nel sito della Scuola l'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13 del Regolamento.

Art. 10 - Principio di minimizzazione dei dati

- 1. Il trattamento effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza della scuola sarà improntato in linea con i principi fondamentali prescritti dal Regolamento europeo, ai principi di correttezza, pertinenza e minimizzazione dei Dati, liceità, necessità, proporzionalità e limitazione delle finalità e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, alla identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
- 2. Con riferimento ai principi di pertinenza e di minimizzazione dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere sono installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilavanti per non consentire la ripresa di tratti somatici delle persone o di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
- 3. E' vietato divulgare immagini, dati e notizie di cui si è venuto a conoscenza nell'uso dell'impianto, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte, per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
- 4. Per quanto non risulti disciplinato dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal regolamento europeo ed ai provvedimenti a calettare generale emessi dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 - Accertamenti di illeciti e indagini delle Autorità Giudiziarie

1. L'autorizzato della videosorveglianza potrà provvedere alla registrare le immagini e a darne immediata comunicazione al titolare qualora le immagini contengano fatti che possano portare ad ipotesi di reato o ad eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale. In tali casi l'autorizzato potrà procedere agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporto magnetici. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e le Autorità Giudiziarie. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini gli stessi organi di Polizia e le Autorità Giudiziarie.

Art. 12 - Misure di sicurezza

1. L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito solamente al Responsabile e/o all'incaricato di cui ai successivi paragrafi, nonché ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti.

I soggetti autorizzati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente regolamento, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

- 2. I supporti (videocassette o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri e lontano dal luogo di ubicazione dell'impianto.
- 3. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il riutilizzo del supporto, per sovrascrittura; ad ogni modo le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente sul luogo di lavoro.
- 4. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo definitivamente inutilizzabile.
- 5. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili, se esistenti, non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni ed essere custoditi esclusivamente dal titolare dei dati.

Art. 13 - Procedura per l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza

- 1. Per l'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, occorre preliminarmente presentare al Dipartimento Provinciale del Lavoro di competenza:
 - 1) istanza di autorizzazione compilata e firmata, in duplice copia;
 - 2) delibera del Collegio dei docenti;
 - 3) delibera del Consiglio d'Istituto;
 - 4) parere della rappresentanza Sindacale unitaria;
 - 5) planimetria dei locali interessati con descrizione delle angolazioni delle telecamere, della collocazione del DVR e degli eventuali monitor, in duplice copia;
 - 6) schede tecniche dell'impianto rilasciate dalla ditta installatrice con le indicazioni del materiale utilizzato.
- 2. Per realizzare modifiche o sostituzioni deve essere rispettata ed eseguitala procedura del comma precedente.

Art. 14 - Luoghi di lavoro

1. L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della legge 300/70.

In particolare:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando opportunamente la telecamera);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso, l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;

- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

Art. 15 - Diritti degli interessati

- 1. Ai sensi dell'art. 15-22 del Regolamento, all'Interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti; in particolare l'Interessato può:
- a) accedere ai dati che lo riguardano;
- b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
- c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.
- 2. La Scuola garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:
- a) l'Interessato può richiedere l'accesso alle registrazioni che lo riguardano mediante una istanza in forma scritta, indirizzata al Responsabile dell'impianto di videosorveglianza, che coincide con il Dirigente scolastico; detta istanza deve contenere gli elementi atti a circoscrivere l'oggetto della richiesta;
- b) i dati, estratti a cura del Responsabile, possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni o, qualora ne venga fatta richiesta, mediante duplicazione della registrazione su adeguato supporto;
- c) la visione e l'estrazione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato, fatta salva la duplicazione su supporti particolari di uso non comune (in tal caso deve essere corrisposto il costo del supporto);
- d) nel caso in cui non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, potrà essere addebitato un contributo spese per la ricerca effettuata, compreso tra € 2,50 ed € 10,00 (deliberazione n. 14 del Garante per la protezione dei dati personali del 23.12.2004 doc. web n. 1 104 892);
- e) l'interessato può avere accesso alle sole immagini che lo riguardano direttamente, mediante la schermatura (anche manuale), se necessaria, delle immagini del video che riprendano soggetti terzi; la visione può comprendere eventuali dati riferiti a terzi nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato.

Nel caso di richiesta di duplicazione di immagini registrate in cui compaiano soggetti terzi, deve essere utilizzato apposito programma oscuratore.

3. Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi (es. danneggiamento del proprio veicolo posteggiato in area di pertinenza della Scuola ad opera di terzi), questa deve essere debitamente motivata e oggetto di apposito bilanciamento degli interessi da operarsi a cura del Responsabile della gestione dell'impianto di videosorveglianza e del trattamento dei dati, che di norma coincide con il Dirigente scolastico.

Tutti gli accessi devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego, di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

Art. 16 - Imposta di bollo

A seguito dell'interpello n. 954-584/2010, L'Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull'assoggettamento all'imposta di bollo dell'istanza di autorizzazione, nonché sull'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 300/1970

Pertanto la Scuola in ottemperanza a quanto disposto dal Dpr n. 642 del 1972 assoggetterà all'imposta di bollo nella misura attuale di € 14,62 l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione ad installare impianti e apparecchiature audiovisive ai sensi dell'art. 3 del detto Dpr ed assoggetterà anche all'imposta di bollo nella misura attuale di € 14,62 il conseguente provvedimento autorizzativo rilasciato dalle Direzioni provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 4 del citato Dpr.

Art. 17 - Disposizioni attuative e di rinvio

Per tutto quanto non risulti disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal regolamento europeo e ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali già richiamati.